

COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese



REGOLAMENTO

**per l'applicazione delle misure di
contrasto all'evasione dei tributi
locali ai sensi dell'art. 15-ter del
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34**

INDICE SISTEMATICO

| Articolo | Denominazione |
|-----------------|---|
| 1 | Finalità e ambito di applicazione del regolamento |
| 2 | Definizione di irregolarità tributaria |
| 3 | Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente |
| 4 | Modalità di verifica |
| 5 | Procedura di verifica per le nuove attività |
| 6 | Procedura di verifica per le attività già autorizzate |
| 7 | Norma transitorie e finali |

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Articolo 2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'irregolarità tributaria si verifica ogni qualvolta il contribuente, in relazione alle entrate di cui al precedente articolo 1, abbia un debito derivante da omissione o infedeltà dichiarativa o da omissione, anche parziale, di versamento, per il quale l'ufficio tributi o il soggetto affidatario abbia già emesso apposito avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle specifiche leggi d'imposta.

2. Qualora l'atto di accertamento sia stato oggetto di sospensione amministrativa o giurisdizionale o sia stato oggetto di apposito piano di rateizzazione regolarmente onorato, non si applicano le misure di contrasto all'evasione di cui ai successivi articoli.

Articolo 3

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

2. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzativo o a qualsiasi documento abilitativo, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine l'ufficio provvede a comunicare al titolare il provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

3. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

4. I contribuenti in situazione di irregolarità tributaria potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria ottemperando alle obbligazioni tributarie nelle forme previste dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali di disciplina delle entrate tributarie e dello specifico tributo, o a dimostrare l'avvenuto pagamento mediante esibizione delle ricevute dell'istituto presso cui è avvenuto il versamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio competente, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

Articolo 4

Modalità di verifica

1. L'ufficio tributi svolge la funzione di ufficio di riferimento per l'attestazione di irregolarità tributaria anche per gli eventuali tributi affidati in gestione a soggetti terzi, attivando con questi ultimi i necessari protocolli di comunicazione delle informazioni utili.

2. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa presso la società incaricata della riscossione coattiva.

3. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

4. Nel caso di attività svolta da persona giuridica, la verifica di regolarità tributaria è effettuata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica.

Articolo 5

Procedura di verifica per le nuove attività

1. Prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Qualora, a seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'ufficio tributi rilevi una situazione di irregolarità tributaria in capo all'istante, attesta l'irregolarità tributaria e la trasmette all'ufficio preposto.

3. Le attività di verifica sulla regolarità tributaria si devono concludere con la trasmissione dell'attestazione all'ufficio preposto, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, decorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria. L'ufficio tributi può comunicare all'ufficio preposto, entro il termine predetto, di aver avviato l'attività di accertamento. In tal caso il termine di conclusione del procedimento di verifica si intende sospeso per un massimo di 15 giorni.

4. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria, comunica all'istante il diniego all'emissione del titolo ed invita a regolarizzare la propria posizione tributaria ai sensi del precedente art. 3, comma 3.

Articolo 6

Procedura di verifica per le attività già autorizzate

1. Gli uffici preposti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ed alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate,

3. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria, avvia il procedimento di cui al precedente art. 3, comma 2.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

=====

Il presente Regolamento, composto di n. 7 articoli, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.03.2020, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10.03.2020 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

=====

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52, quinto comma, del vigente Statuto Comunale, è diventato esecutivo in data 20.03.2020, contestualmente alla esecutività della deliberazione consiliare n. 10/2020 di approvazione dello stesso.

=====